

DICEMBRE 2023

N24/2023



In questo nuovo numero della Newsletter di Confagricoltura Pavia troverete tantissime novità dal mondo Confagricoltura e tutti gli aggiornamenti tecnici e fiscali.
Auguriamo a tutti una buona lettura!

INDICE ARTICOLI

- 1) IL CONVEGNO DI CONFAGRICOLTURA PAVIA
- 2) PNRR E PARCO AGRISOLARE: OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- 3) PESTE SUINA AFRICANA: PROTOCOLLI PER MOVIMENTAZIONI IN DEROGA DA ZR I, ZR II E ZONA INFETTA, ZR III
- 4) RISO: DEFINIZIONE DELLE AREE DELIMITATE PER LA PRESENZA DI MELOIDOGYNE GRAMINICOLA IN LOMBARDIA
- 5) VINO: ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI E DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
- 6) REGISTRATORE TELEMATICO FUORI SERVIZIO
- 7) IVA ACCONTO 2023 IN SCADENZA IL 27 DICEMBRE
- 8) LA TASSAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
- 9) NUOVO DECRETO FLUSSI 2023: CLICK DAY 12 DICEMBRE 2023
- 10) PEREQUAZIONE PENSIONI
- 11) CONGEDI/ PERMESSI ASSISTENZA PERSONE DISABILI
- 12) SCADENZE ADEMPIMENTI

IL CONVEGNO DI CONFAGRICOLTURA PAVIA



La sala è gremita, folta è la presenza di imprenditori agricoli e persone interessate a partecipare ad un pomeriggio di riflessione sui temi dell'acqua e dell'irrigazione proposto dalla nostra Associazione ad un anno dal precedente convegno organizzato presso l'Università del capoluogo pavese. Dopo il rituale saluto di benvenuto ai prestigiosi ospiti e relatori da parte della presidente di Confagricoltura Pavia dott.ssa Marta Sempio, si succedono al microfono gli interventi delle principali autorità locali a partire dal presidente della Provincia dott. Giovanni Palli che sottolinea la vicinanza e l'atteggiamento di ascolto dell'amministrazione provinciale sul tema centrale dell'acqua, ricordando le stime OCSE secondo le quali nel 2050 il 40% della popolazione mondiale sarà sottoposta a sofferenza per stress idrico e rimarcando gli scarsi investimenti dell'Italia nel settore idrico che, con i suoi 40 € per abitante e per anno, occupa le posizioni di fondo della graduatoria mondiale. Quindi il consigliere regionale dott. Claudio Mangiarotti porta il saluto dell'Assessore all'agricoltura della Regione Lombardia Alessandro Beduschi che ricorda le gravi perdite produttive riportate nel 2022 a causa della siccità mentre il Senatore Gian Marco Centinaio indica nella realizzazione di nuovi bacini di accumulo e nella riduzione degli sprechi le vie da percorrere per mitigare la carenza di acqua. Interviene anche, in collegamento da Bruxelles, il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti che rimarca la centralità dell'attività agricola nel preservare le risorse idriche in uno scenario di rischi catastrofici per l'Europa e il Mediterraneo a causa degli effetti del riscaldamento globale mentre l'On. Angelo Ciocca, membro della Commissione agricoltura del Parlamento Europeo, biasima l'atteggiamento del nostro Paese abituato, troppo spesso, a lavorare in emergenza e ad intervenire in ritardo e con maggiori costi nella soluzione dei problemi, lamentando la mancanza di programmazione e di piani di ammodernamento della rete idrica nazionale.

Il convegno entra nel vivo con il primo gruppo di discussione supportato dagli interventi della presidente di Confagricoltura Pavia dott.ssa Marta Sempio, della presidente di Pavia Acque dott.ssa Karin Eva Imparato e della prof.ssa Stefania Migliavacca dell'Università di Pavia e della ENI Corporate University; il tema di discussione è il riuso dell'acqua e la centralità dell'irrigazione che coabita tra usi idroelettrici e depurazione. Viene ricordato lo sforzo effettuato dal mondo agricolo in questo anno dove si è rinunciato a coltivare alcune migliaia di ettari di riso per gestire meglio la scarsità di acqua, dove si sono realizzati nuovi pozzi e nuovi impianti di irrigazione di precisione e vengono illustrate le attività di depurazione da parte della società pubblica Pavia Acque con 104 depuratori sparsi nella provincia, con 3450 Km di acquedotti e un servizio che copre i fabbisogni di 525.000 abitanti. Le acque depurate dagli impianti, sottoposte a scrupolose analisi chimiche, possono essere impiegate a scopo irriguo come succede per quelle dei depuratori di Albuzzano e Casorate Primo che vengano interamente impiegate nell'irrigazione delle risaie. Sono in corso studi per eliminare, con il trattamento e la depurazione, anche microplastiche e microcellulose e studi per l'utilizzo di queste acque nel periodo invernale, con l'irrigazione iemale, tecnica irrigua che consente di mantenere alto il livello della falda freatica.

Il secondo gruppo di discussione è incentrato su questo argomento: l'irrigazione in provincia di Pavia, dalla salvaguardia alla proposta; viene sviluppato dall'Ing. Alberto Lasagna, direttore di Confagricoltura Pavia, appassionato conoscitore della materia, il suo intervento parte con il ricordare i 172 milioni di euro di danni causati dalla siccità all'agricoltura pavese e afferma che, per salvaguardare il nostro patrimonio irriguo, è necessaria innanzi tutto la conoscenza. Occorre conoscere profondamente il lungo e complesso viaggio che l'acqua della Dora compie per irrigare l'intero areale che vede un tutt'uno tra Vercellese e Lomellina, un viaggio fatto di incroci, di percorsi ascendenti e discendenti, che è maturato nel corso dei secoli per oltre 1.200 anni e che non può essere ingabbiato in un discorso campanilistico e di sterili rivendicazioni di proprietà esclusiva. La drammatica crisi idrica vissuta nel 2022 è frutto delle scarse precipitazioni nevose dell'ultimo decennio in progressivo calo e del contemporaneo innalzamento delle temperature anche a quote elevate, come rilevato dalla stazione meteorologica situata presso la Capanna Margherita. Ma è stata determinata anche da un'errata gerarchia seguita nel definire le priorità d'uso dell'acqua: lo scorso anno l'uso idroelettrico ed industriale hanno prevalso sull'uso potabile e sull'uso irriguo, mentre quest'anno, nel mese di agosto, abbiamo tristemente constatato che anche l'uso turistico prevale su quello agricolo perché si è preferito mandare in sofferenza i raccolti della pianura padana pur di non abbassare il livello dei laghi battuti, in quel periodo, da decine e decine di traghetti carichi di turisti. In tutto questo complesso sistema di circolazione superficiale delle acque si inserisce la falda, questo enorme fiume sotterraneo di circa 800 milioni di metri cubi di acqua, tutto da studiare e da capire, paragonabile a una spugna che si riempie con le attività agricole e grazie alle attività agricole; l'agricoltura, quindi, non consuma l'acqua ma la trasferisce nello spazio e nel tempo dando vita a tutta la pianura del Po. La falda si evolve durante l'anno come l'inspirare e l'esprire dell'atto respiratorio, cresce di 6 cm al giorno, raggiunge un picco che corrisponde al culmine del ciclo colturale per poi scendere gradualmente quando, dopo la seconda decade di agosto, le irrigazioni non sono più necessarie. L'Ing. Lasagna conclude la sua relazione tornando, di nuovo, sul tema degli usi dell'acqua: l'uso di acqua potabile, l'uso agricolo e l'uso energetico devono essere gestiti con sapienza ed equilibrio, nessuno di questi può prevaricare sugli altri, nessun territorio può rivendicare diritti e privilegi sugli altri, per una gestione che porti alla semplificazione ed una innovazione che non perda vista una storia e una tradizione vecchia di 1.200 anni.

Il terzo ed ultimo gruppo di discussione è supportato dal dott. Camillo Colli, presidente del Consorzio Est Sesia e dal dott. Alessandro Rota, vice presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi e presidente ANBI Lombardia; il tema verte sul fatto che l'acqua non conosce confini regionali e si profila la necessità di una semplificazione burocratica. Come affermato dal dott. Colli, questa semplificazione non è facile e immediata, per togliere e semplificare occorre conoscere perfettamente tutta la normativa a livello provinciale, regionale e nazionale, inoltre, proprio a causa di questa complessità, la semplificazione non è compito dei Consorzi. Il dott. Rota evidenzia le difficoltà riscontrate dal Villoresi nell'approvvigionare i propri consociati per le irrigazioni dei secondi raccolti, propone la creazione di bacini per immagazzinare scorte d'acqua nei periodi in cui questa abbonda e da utilizzare nei periodi di crisi e annuncia che sono allo studio progetti per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di valorizzazione del Sistema navigli.

Il convegno si conclude con l'intervento del Commissario straordinario per la siccità dott. Nicola Dell'Acqua che ha seguito ed apprezzato i vari interventi da remoto e che si dichiara in accordo con quanto emerso nei gruppi di discussione, segnalando che, nel realizzare il proprio compito di commissario, redige bilanci idrici precisi per determinare con accuratezza quanta acqua è a disposizione e quanta ne occorre per soddisfare le esigenze dell'uso agricolo, degli usi potabili e di quelli energetici; mette a disposizione il proprio operato per sveltire e semplificare richieste e pratiche burocratiche e attende dalle associazioni agricole nuove idee e progetti al fine di migliorare la gestione della risorsa idrica.

PNRR E PARCO AGRISOLARE: OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE



Si segnala che sul proprio sito internet del MASAF, nella sezione “Attuazione Misure PNRR”, sono fornite indicazioni sugli obblighi di informazione e comunicazione in capo ai beneficiari dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, tra cui quelli del Parco Agrisolare.

In particolare, viene indicato che i beneficiari sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.

A livello di singolo progetto, i soggetti beneficiari e i soggetti attuatori sono tenuti a:

- indicare nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"), riportando l'emblema dell'Unione europea;
- fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e dell'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU") e riportando l'emblema dell'Unione europea.

Viene anche indicato che la promozione del progetto potrà avvenire sul sito web ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione in un luogo facilmente visibile al pubblico di un poster o una

targa, che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, e il richiamo al sostegno fornito dal Next Generation EU e relativi loghi.

Per il download dei loghi ufficiali del Programma e le informazioni di dettaglio, si rimanda all'apposita pagina del sito internet del ministero dell'Agricoltura

(<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18572>)

PESTE SUINA AFRICANA: PROTOCOLLI PER MOVIMENTAZIONI IN DEROGA DA ZR I, ZR II E ZONA INFETTA, ZR III




Alla luce della nuova regionalizzazione prevista dalla Commissione Europea per il territorio della Provincia di Pavia, che prevede la modifica dell'allegato I - Reg. (UE) 2023/594, con l'eliminazione delle zone di protezione e sorveglianza e la definizione delle nuove zone di restrizione : ZRI; ZRII, ZRIII, AI, (vedasi mappa di seguito), la DG Welfare Veterinaria ha puntualizzato alcuni aspetti relativi alle movimentazioni di animali e sottoprodotti da e verso tali zone.

A tal fine si allega in [area download la nota della Regione - DG Welfare Veterinaria](#) con i relativi allegati riportanti i protocolli e le indicazioni cui attenersi per :

- l'accasamento
- le movimentazioni "da vita"
- le movimentazioni verso il macello

ripartite per ciascuna zona di restrizione prevista (ZR I; ZR II e infetta; ZR III),

- la movimentazione dei liquami e SOA.




RISO: DEFINIZIONE DELLE AREE DELIMITATE PER LA PRESENZA DI MELOIDOGYNE GRAMINICOLA IN LOMBARDIA



A seguito delle attività di sorveglianza del territorio svolte nel 2023 dal Servizio fitosanitario regionale (SFR), la zona infestata da *Meloidogyne Graminicola* si estende anche ai comuni di Gambolò, Pavia e Sommo.

Vengono così aggiornate le aree delimitate e costituite da :

- una zona infestata , vale a dire l'appezzamento in cui la presenza del nematode è stata confermata;
- una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata.



Sul geoportale di Regione Lombardia alla voce Vincoli Fitosanitari vengono rese disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali delle aree coinvolte.

Nei prossimi giorni il Servizio Fitosanitario regionale invierà alle Aziende, ricomprese nell'areale delimitato, l'Ordinanza riportante le misure fitosanitarie obbligatorie da applicare per il contenimento di *Meloidogyne Graminicola*.

VINO: ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI E DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI



L'8 dicembre 2023 entrerà in vigore il regolamento (UE) 2021/2117 per quanto concerne i nuovi obblighi di etichettatura dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Si evidenzia che sarà consentita la prosecuzione della commercializzazione, senza le nuove indicazioni obbligatorie in etichetta, dei vini prodotti prima dell'8 dicembre 2023 fino a esaurimento delle scorte. Quindi anche i vini della vendemmia 2023 se prodotti prima dell'8 dicembre 2023 saranno esentati dai nuovi obblighi.

In relazione all'argomento indicato in oggetto e considerata l'imminente entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia, il MASAF ha ritenuto utile, anche in considerazione delle richieste di Confagricoltura, fornire chiarimenti per una corretta applicazione delle nuove previsioni.

Il MASAF precisa che “affinché un vino possa non venire etichettato secondo le nuove disposizioni, in quanto prodotto anteriormente all’8 dicembre 2023, dovrà possedere le caratteristiche ed i requisiti di cui all’allegato VII, parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e, come tale, dovrà risultare in carico sul registro vitivinicolo alla data del 7 dicembre 2023, fermo restando il rispetto dei termini e delle modalità di registrazione previsti dal Regolamento (UE) n. 273/2018 e dal DM 293del 20/03/2015”.

Si ricorda in merito che talune operazioni possono essere registrate entro 30 giorni nel caso di soggetti che si avvalgono della contabilità computerizzata che possa giustificare le operazioni e la giacenza non ancora caricate sul registro e nel caso in cui le operazioni e giacenza possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base dei documenti giustificativi.

Per i soggetti non obbligati alla tenuta del registro telematico, la prova della produzione del vino prima dell’8 dicembre 2023 sarà fornita dalla dichiarazione di produzione e/o giacenza e da altri documenti giustificativi attendibili.

Per quanto concerne i documenti di accompagnamento il MASAF chiarisce l’obbligo solo per i vini sfusi di riportare la lista degli ingredienti nei documenti di accompagnamento. Qualora non ci sia spazio sufficiente sarà possibile allegare una scheda apposita con la lista degli ingredienti che riporti il riferimento al documento di accompagnamento e altrettanto nel documento di accompagnamento dovrà essere “fatto un rimando alla scheda allegata”.

In caso di vini esportati in Paesi terzi sarà possibile derogare ai nuovi obblighi solo se la normativa del Paese terzo di destinazione sia chiaramente in contrasto con la nuova disciplina europea, ad esempio quando il Paese di destinazione vieti espressamente di riportare in etichetta gli ingredienti o il valore energetico.

Infine, per quanto concerne le disposizioni sanzionatorie il MASAF informa in caso di mancato rispetto degli obblighi in oggetto si applicherà la sanzione prevista all’articolo 74, comma 1, della legge 238/2016 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro.

Segnaliamo inoltre, che in data odierna (7 dicembre) il Ministro ha emanato il Decreto 7 dicembre 2023 con cui autorizza l’etichettatura e commercializzazione dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo ISO 2760 “i” accanto al QR code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale.

Tale deroga è concessa fino all’8 marzo e, come recita il decreto, “solo per il vino e i prodotti vitivinicoli circolanti sul territorio nazionale”.

Si specifica che il decreto non costituisce una proroga all’entrata in vigore della normativa europea, i cui obblighi restano in vigore a partire dall’8 dicembre 2023 ma deroga all’obbligo di utilizzo delle etichette che non corrispondono pienamente alle indicazioni della Commissione Europea avendo riportato il simbolo “i” anziché la dicitura riportante almeno la parola “ingredienti” come da Reg UE n.1169/2011.

La nostra Confederazione sta organizzando un momento formativo per i produttori per favorire la maggiore diffusione possibile delle informazioni.

E’ stato perciò organizzato un WEBINAR il giorno 13 dicembre 2023 con l’intervento della Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell’Unione Europea e dell’Ispettorato Centrale repressione frodi che forniranno ulteriori chiarimenti per una corretta ed uniforme applicazione delle nuove previsioni obbligatorie.

A breve verrà fornito il programma e le coordinate per il collegamento.

REGISTRATORE TELEMATICO FUORI SERVIZIO



Per gli esercenti che sospendono per più di 12 giorni l'attività, l'Agenzia delle Entrate ha approvato con provvedimento n. 15943/2023, le casistiche previste per il Registratore Telematico "fuori servizio".

“Nel caso in cui l'interruzione dell'attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l'esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l'invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l'inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.

L'adempimento non è obbligatorio per tutti ma le categorie di registratore di cassa obbligate al cambio di stato su “fuori servizio” sono due:

- gli apparecchi con istanza di approvazione a partire dal 1° luglio 2023;
- gli apparecchi approvati prima del 1° luglio 2023 ma con istanza di variante presentata successivamente al 30 giugno 2023.

Tutti gli altri registratori telematici – almeno fino a nuove disposizione – sono esonerati da questo obbligo.

Il procedimento per cambiare lo stato nel portale dell'agenzia delle entrate :

- sezione "Area Gestore ed Esercente";
- voce di menu "Procedure di Emergenza" e poi "Dispositivo Fuori Servizio".
- In "tutte le ipotesi in cui il Registratore Telematico non è in grado di trasmettere i dati al Sistema AE" rientra, infatti, anche il periodo di inattività superiore a 12 giorni.

E' il medesimo passaggio che si utilizza normalmente per comunicare in agenzia delle entrate il malfunzionamento del RT.

Come anche riportato nella risposta all'interpello numero 247 del 2022, lo stato fuori servizio del Registratore Telematico "consente all'Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati".

Se l'interruzione dell'attività è inferiore ai 12 giorni non è necessario comunicare nulla, consigliamo comunque di effettuare una chiusura e trasmissione dei corrispettivi telematici nei /entro i 12 giorni, sia che vi siano movimenti di incasso sia nel caso di vendite a "zero"; salvo nei casi di messa in FUORI SERVIZIO come sopra evidenziato

"Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera".

Chiediamo quindi di contattare i vostri tecnici per :

- sapere se ricadete negli RT obbligati ad effettuare la comunicazione della chiusura in Agenzia delle Entrate
- per l'aggiornamento tecnico "lotteria degli scontrini" scaduto il 1 ottobre dei registratori telematici , se il pagamento è tracciato si può accedere ad un bonus di € 50,00 salvo "buon fine a capienza fondi statali".

IVA ACCONTO 2023 IN SCADENZA IL 27 DICEMBRE



Nulla di nuovo per l'acconto IVA ma un riepilogo per l'ultimo degli anticipi d'imposta 2023, che si colloca tra le feste di fine anno e va versato entro mercoledì 27 dicembre.

Devono pagarlo tutti i titolari di partita iva che effettuano le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali; in ogni caso, l'acconto non si versa se l'importo è inferiore a 103,29 € o se a credito.

Quando viene scelto il **metodo storico** che è il più utilizzato perché a basso rischio, l'acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese di dicembre o l'ultimo trimestre dell'anno precedente.

In pratica, la base di calcolo, su cui applicare detta percentuale, è il debito d'imposta risultante:

- dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2022, per i contribuenti mensili;
- dalla dichiarazione annuale Iva, per i trimestrali;
- dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno scorso, per i trimestrali speciali;

Se, invece, si sceglie il **metodo previsionale**, il sentiero è meno sicuro, poiché l'operazione di calcolo prende le mosse da un'ipotesi: quella, cioè, di realizzare un volume d'affari minore rispetto all'anno precedente. L'ammontare dell'acconto, quindi, non è determinato partendo da dati effettivi riferiti al passato ma, al contrario, sulla base di una stima del debito tributario che, secondo il contribuente,

risulterà dall'ultima liquidazione periodica 2023, se mensile, o dalla dichiarazione annuale, se trimestrale, o ancora dalla liquidazione per il quarto trimestre dell'anno; anche in questo caso, la percentuale da applicare sulla previsione di debito per il 2023 è uguale all'88 per cento.

Quando, infine, il calcolo segue le regole del **metodo analitico**, la percentuale dell'acconto sale al **100%** dell'imposta risultante da una straordinaria, ma effettiva, liquidazione periodica al 20 dicembre 2023, effettuata prendendo in considerazione le fatture relative ad acquisti e vendite, registrate dal 1° al 20 dicembre in caso di contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, nell'ipotesi di trimestrali.

Gli esclusi

Come anticipato, la possibilità di non versare l'acconto Iva 2023 è data se l'importo dovuto è inferiore a 103,29 euro; oltre a tale condizione esistono varie ipotesi di esonero dall'adempimento, come nel caso in cui non si disponga di uno dei due dati: "storico" o "previsionale", su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Ciò vale, ad esempio, per chi:

- ha cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensile o entro il 30 settembre se trimestrale oppure ha iniziato l'attività;
- ha chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica);
- pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d'imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d'imposta precedente, prevede di chiudere con una eccedenza a credito di Iva.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell'acconto:

- i contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o, o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i produttori agricoli "di cui all'art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972" ESONERATI Volume Affari inferiore ad € 7000,00 vendita prodotti agricoli (autofatture/corrispettivi).

Per effettuare l'adempimento, è necessario il modello F24, da presentare in modalità esclusivamente telematica, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi

Nel modello vanno riportati i codici tributo:

- **6013** / 2023 per i contribuenti mensili;
- **6035** / 2023 per quelli trimestrali.

Si rammenta che se dovuto l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto IVA, comporta una sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% (sanzione del 30% ridotta del 50%) se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

*Gli Uffici di Zona e la sede stanno elaborando i dati e già contattato le Aziende Agricole in contabilità presso Unagri Srl per gli adempimenti in scadenza; inoltre rimaniamo come sempre a disposizione per eventuali valutazioni di cambio regime liquidazione IVA, **Speciale Agricolo o Normale** per opzione, in base alla tipologie di prodotti agricoli venduti ed agli acquisti effettuati/investimenti programmati.*

LA TASSAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE



Il trattamento fiscale dei corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione o cessione del diritto di superficie continua a essere un tema attuale.

Negli ultimi anni è stato affrontato più volte, dall'Amministrazione Finanziaria e dalla Giurisprudenza, e non sempre gli orientamenti sono stati univoci.

Secondo l'articolo 952 del Codice Civile, il proprietario di un terreno può costituire il diritto di fare e mantenere una costruzione a favore di un altro soggetto, che ne diventa proprietario; in questo modo rimane distinta la proprietà della costruzione dalla proprietà del suolo; è un'operazione che viene posta in essere soprattutto nell'ambito della produzione di energia.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'argomento con due circolari: la n. 6 del 20/4/2018 e ritorna ad applicare quanto affermato nella risoluzione n. 112 del 2009.

Con riferimento alle imposte sui redditi, al corrispettivo conseguito da una persona fisica o società semplice agricola per effetto della cessione a titolo oneroso di un diritto di superficie, in caso di terreno agricolo o di fabbricato, **non si applica nessuna tassazione a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile.**

La Corte di Cassazione, anche con sentenza dell'8/8/2022, sul caso di un corrispettivo percepito a seguito della costituzione di diritto di superficie su un terreno pervenuto in donazione, ha confermato questo orientamento. La costituzione del diritto di superficie, dal punto di vista delle imposte dirette, deve essere equiparata al trasferimento del diritto di proprietà.

Diverso è qualora si tratti di area fabbricabile, viene tassata la plusvalenza realizzata, pari alla differenza tra il costo, rivalutato e maggiorato delle spese, ed il prezzo di vendita del diritto. Questo vale sia che si tratti di una nuova costituzione che di una cessione a titolo oneroso del diritto di superficie; si tratta di "redditi diversi", regolamentati dall'articolo 67, comma 1, lettera b), del Testo unico sui redditi.

Divergente anche la posizione dell'Agenzia delle Entrate per l'imposta di registro da versare per la costituzione di un diritto di superficie, con la risposta 365/2023 si attesta al 15%.

Segnaliamo che nella Legge di Bilancio 2024 una modifica rilevante dell'attuale disciplina del diritto di superficie, se non verrà modificata o stralciata, andrà a tassare tutti i diritti di superficie come "redditi diversi" e non come plusvalenze a fa data dal 01 gennaio 2024, rivedendo in modo significativo le valutazioni aziendali.

La sede Confederale sta promuovendo il mantenimento dell'attuale tassazione per la costituzione di un diritto di superficie, stante che in alcuni casi , non generando neanche la plusvalenza ,era ad impatto di imposizione zero.

NUOVO DECRETO FLUSSI 2023: CLICK DAY 12 DICEMBRE 2023



Si fa seguito a quanto comunicato nelle scorse edizioni della nostra Newsletter per comunicare che quest'anno sono intervenute delle significative novità a seguito del cd. "decreto Cutro" (D.L n. 20/2023 convertito dalla legge n. 50/2023) e della relativa programmazione flussi triennale (DPCM 27 settembre 2023).

Con particolare riferimento al comparto primario, il citato DPCM riconosce 82.550 quote per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero riservate esclusivamente a cittadini provenienti da Paesi che hanno già sottoscritto accordi in materia migratoria con l'Italia (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa D'avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia e Ucraina) o che li sottoscriveranno nel prossimo triennio.

Le quote di lavoro stagionale saranno ripartite dal Ministero del Lavoro tra i vari territori sulla base del fabbisogno emerso nelle consultazioni effettuate a livello locale e delle istanze di nulla osta pervenute (trascorsi 90 giorni dal click day il Ministero del Lavoro potrà ulteriormente ripartire quote eventualmente non utilizzate).

Anche quest'anno, nell'ambito delle 82.550 unità per motivi di lavoro stagionale, è riservata una specifica quota – pari a 40.000 unità – alle istanze presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali agricole come Confagricoltura.

Come precisato dalla circolare ministeriale congiunta, le istanze che perverranno dalle Associazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema informatico e valutate prioritariamente dallo Sportello Unico per il rilascio del nulla osta.

Da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà successivamente effettuato un monitoraggio sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie).

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di nulla osta per lavoro stagionale le stesse potranno essere inviate dalle ore 9:00 del 12 dicembre 2023 (settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato DPCM) e fino a fine dicembre.

Le domande potranno essere precaricate solo fino al 26 novembre 2023, attraverso l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda accedendo alla procedura informatica dedicata. I documenti necessari alla presentazione dovranno essere pertanto presentati entro e non oltre il 21 novembre c.a. in originale al rispettivo ufficio zona, al fine di permetterne il caricamento sul portale.

Le quote saranno assegnate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione (cd. click day) e che gli invii plurimi effettuati dalle associazioni di categoria verranno gestiti come singole posizioni, in base all'ordine di compilazione (con singole ricevute per ogni domanda).

PEREQUAZIONE PENSIONI



L'INPS in ottemperanza con quanto previsto dall'art. 1 (Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023) - provvede ad effettuare con la mensilità di dicembre 2023 (anziché con la rata di gennaio 2024) la rivalutazione delle pensioni per l'anno 2024.

La variazione percentuale definitiva calcolata dall'Istat per l'anno 2022, utilizzata ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2023, è stata pari al +8,1%.

Considerato che l'indice provvisorio applicato a gennaio 2023 è stato 7,3% la rivalutazione OPERATA è pari a 0,8% e per le pensioni fino a 4 volte il T.M. (567,94 €), mentre per quelle di importo superiore a 4 volte il T.M. la rivalutazione sarà ridotta nelle percentuali come da tabella che segue.

Importi dal 1° gennaio 2023	Trattamento minimo	Indice di rivalutazione definitivo
mensile	567,94	8,1%
annuo	7.383,22	

Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi		
			da	a	Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM	100	8,100%	-	2.101,52	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.101,52	2.125,41	2.271,74
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	85	6,885%	2.101,53	2.626,90	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.626,90	2.692,18	2.807,76
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	53	4,293%	2.626,91	3.152,28	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		3.152,28	3.167,04	3.287,61
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	3,807%	3.152,29	4.203,04	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		4.203,04	4.236,09	4.363,05
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM	37	2,997%	4.203,05	5.253,80	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		5.253,80	5.274,54	5.411,26
Oltre 10 volte il TM	32	2,592%	5.253,81	-	

*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

L'anticipo del conguaglio è stato attribuito a 21 milioni di prestazioni.

Il messaggio contempla altresì:

La rivalutazione delle prestazioni assistenziali

Importi dal 1° gennaio 2023	Invalità civile	Pensione sociale	Pensione sociale senza aumenti Art. 67 l.448/1998 e art. 52 l. 488/1999	Assegno sociale Senza aumenti Art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999	Assegno sociale	Indice di rivalutazione definitivo
mensile	316,25	417,85	323,75	412,93	507,03	8,1%
annuo	4.111,25	5.432,05	4.208,75	5.368,09	6.591,39	

Importi dal 1° gennaio 2023	Ciechi assoluti non ricoverati	Ciechi assoluti ricoverati	Ciechi parziali	Ciechi civili con solo assegno a vita	Sordi	
mensile	342,01	316,25	316,25	234,72	316,25	8,1%
annuo	4.446,13	4.111,25	4.111,25	3.051,36	4.111,25	

Importo aggiuntivo di 154,94 € (c.d. integrazione al milione)

In merito al pagamento dell'importo aggiuntivo di 154,94 euro (art.70 L. 388/2000 integrazione al milione di lire, Governo Berlusconi), il messaggio chiarisce che:

- per le pensioni gestite nei sistemi integrati il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo.
- per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI il pagamento viene effettuato a cura delle Strutture territoriali competenti, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

L'importo aggiuntivo è stato attribuito a oltre 346.000 beneficiari.

Corresponsione seconda rata di 14. Ma

Con la mensilità di dicembre 2023 l'Inps rende noto che:

- Sarà corrisposto la rata di 14.ma a coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l'accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste.
- Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell'assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all'anno 2019.
- Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l'anno 2023.

La somma aggiuntiva è stata riconosciuta a dicembre 2023 a oltre 150 mila pensionati.

CONGEDI/ PERMESSI ASSISTENZA PERSONE DISABILI



Il D.lgs. 105/2022 - entrato in vigore dal 13.8.2022 – recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio” ha introdotto significative novità in materia di permessi e di congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità.

L’Inps evidenzia che il D.lgs. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell’art.33, L.104/92, stabilendo che i 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità possono essere riconosciuti, su richiesta, da più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa, superando così il principio del “referente unico”.

In merito al superamento del principio del “referente unico, l’istituto opera una estensione anche nel caso del congedo straordinario per assistere familiari disabili (art.42, comma 5, L.151/2001), precisando che il congedo straordinario – che riconosce al lavoratore dipendente il diritto di assentarsi per assistere un familiare con disabilità grave per un periodo fino a due anni - non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, mentre è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Ne discende precisa l’Inps che può essere accolta una domanda di congedo straordinario – di un lavoratore dipendente - relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate – ad altri lavoratori - autorizzazioni per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità, quali:

- la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992,
- il prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001);
- delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Naturalmente vale anche la regola inversa ovvero che nei mesi di fruizione del congedo straordinario, potranno essere accolte le domande di altri lavoratori, indirizzate ad assistere la stessa persona disabile, ovvero:

- per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale;
- oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

In tale particolari situazioni il messaggio ribadisce che i suddetti benefici non possono essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.

SCADENZE ADEMPIMENTI



18 dicembre 2023: versamento iva ditte mensili mese di novembre 23;

18 dicembre 2023: versamento II rata Imu;

27 dicembre 2023: versamento acconto iva;

27 dicembre 2023: invio Intrastat ditte mensili.

+++IMPORTANTE - NOTA BENE+++

31 dicembre 2023: verificare applicativi Zucchetti (nota informativa in area download)